



Programma di promozione Cantone dei Grigioni

Impianti fotovoltaici per elettricità invernale

Guida e condizioni

BASI LEGALI:

LEGGE SULL'ENERGIA (LGE) E ORDINANZA SULL'ENERGIA (OGE) DEL CANTONE DEI GRIGIONI

Le domande di sussidio devono essere presentate **tempestivamente prima dell'inizio dei lavori di costruzione**.

L'art. 28 della legge sull'energia del Cantone dei Grigioni (LGE) recita:

"Qualora un richiedente inizi la realizzazione del progetto o proceda ad acquisti prima che gli sia stato garantito il sussidio, non gli vengono concessi sussidi, se l'inizio anticipato dei lavori non è stato autorizzato. L'autorizzazione anticipata non garantisce un diritto alla concessione di sussidi."

Se una misura promossa finanziariamente dal Cantone permette di conseguire un effetto sotto forma di riduzione delle emissioni di CO₂, il Cantone fa valere nei confronti della Confederazione questo effetto di riduzione del CO₂ per il calcolo dei contributi globali. L'effetto di riduzione del CO₂ non può essere suddiviso o ceduto ad altre organizzazioni. Le imprese esentate dalla tassa sul CO₂ secondo quanto previsto dalla legge sulla riduzione delle emissioni di CO₂ non hanno diritto a sussidi promozionali se si tratta di programmi di promozione cofinanziati dalla Confederazione mediante contributi globali (vedi art. 54 dell'ordinanza sull'energia del Cantone dei Grigioni [OGE]).

Conformemente all'art. 23a LGE, il Cantone dei Grigioni può sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e infrastrutture che sono pensati in particolare per la produzione di elettricità invernale.

Gli impianti che possono beneficiare dei sussidi sono contraddistinti da costruzioni di sostegno dei moduli montate sull'edificio o su un'infrastruttura e che quindi non necessitano di fondamenta indipendenti. Sono esplicitamente esclusi impianti in campo libero, così come impianti rialzati su tetti a falda (art. 23a LGE e art. 52 OGE). Inoltre gli impianti devono essere installati in modo tale che sia esclusa un'ombreggiatura permanente ad es. a causa di accumuli di neve o a causa di edifici circostanti. La sostituzione di un impianto esistente non dà diritto a sussidi. Per la promozione si presuppone una potenza minima dell'impianto di 3 kWp.

Per impianti fotovoltaici il Cantone dei Grigioni può concedere sussidi promozionali fino a un massimo di 200 000 franchi (art. 53 OGE). Sommato ad altri sussidi dell'ente pubblico o di programmi di promozione nazionali, il sussidio non può superare il 50 per cento dei costi del singolo progetto (art. 27 LGE).

I sussidi promozionali sono validi due anni a partire dalla data in cui sono stati garantiti, con possibilità di proroga per al massimo un anno (art. 28 LGE).

I sussidi promozionali garantiti rappresentano sussidi massimi per domanda di sussidio. Se l'impianto realizzato diverge dal progetto inoltrato, alla base della decisione di sussidio, il Governo

può ridurre, revocare o pretendere il rimborso dei sussidi versati per il progetto (art. 29 LGE).

CONDIZIONI

Hanno diritto a sussidi gli impianti fotovoltaici su edifici e infrastrutture.

Per il diritto a sussidio sono determinanti:

- Radiazione globale > 1'250 kWh/m²*a (secondo la mappa del potenziale solare)
- Angolo di inclinazione tra 60° e 90°
- Esposizione tra E – S – O (impianti bifacciali sono esonerati dal requisito)
- Potenza minima dell'impianto: 3 kWp.

Calcolo del sussidio

Il sussidio viene calcolato sulla base della potenza installata dell'impianto in kilowatt picco secondo la modalità seguente:

Sussidio basato sulla potenza: CHF 300/kWp

Sussidio minimo CHF 900

Sussidio massimo CHF 200'000

PIANO D'AZIONE GREEN DEAL

I sussidi basati su questa guida saranno aumentati del 100 per cento nel quadro del piano d'azione Green Deal. Questi sussidi promozionali aggiuntivi verranno considerati nelle garanzie rilasciate a partire dal 1° dicembre 2021.

PROCEDURA

La richiesta di sussidio va redatta online sul sito www.energie.gr.ch. In seguito, i documenti firmati devono essere inviati, unitamente agli allegati necessari, all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in copia semplice. La richiesta di sussidio risulta inoltrata solo quando i documenti firmati, trasmessi in forma cartacea, sono a disposizione dell'Ufficio dell'energia e dei trasporti. Ultimata la verifica, il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità determina l'ammontare della prestazione finanziaria e le condizioni e gli oneri da rispettare. Le misure previste devono essere realizzate entro 2 anni e, su richiesta scritta, possono essere prorogate al massimo di 1 anno. Dopo la conclusione delle misure previste, ciò che è stato realizzato deve essere registrato sul sito www.energie.gr.ch. Il modulo di fine lavori e gli allegati necessari devono essere inviati all'Ufficio dell'energia e dei trasporti in formato cartaceo. Il sussidio viene versato dopo la verifica di tutta la documentazione. Il richiedente si impegna a comunicare all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, su richiesta di quest'ultimo, tutti i dati correlati alla promozione quali il consumo di energia, i costi di costruzione, ecc..

DOCUMENTAZIONE DA INOLTARE

Alla richiesta di sussidio devono essere allegati tutti i documenti necessari per la valutazione. La documentazione necessaria è indicata sul sito www.energie.gr.ch.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA / INFORMAZIONI

Le richieste incomplete verranno evase solo dopo la ricezione della documentazione mancante. La documentazione deve essere inoltrata in copia semplice all'Ufficio dell'energia e dei trasporti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio dell'energia e dei trasporti, tel. 081 257 36 30. Tutta la documentazione per la richiesta è disponibile sul sito www.energie.gr.ch.